



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 67 del 01/06/2006

Bollettino regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2006, n. 662

Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue approvato con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 185/2003. Adempimenti.

L'Assessore alle Opere Pubbliche, sulla base dell'istruttoria espletata dal Settore Tutela delle Acque, riferisce quanto segue:

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 25 del 1° febbraio 2006 si è provveduto ad approvare l'elenco degli "agglomerati" attualmente esistenti nel territorio della Regione Puglia i cui sistemi di collettamento - rete - impianti risultavano già in carico al Gestore del Servizio Idrico Integrato, ovvero all'attuale gestore di pubblico servizio (Amministrazioni Comunali).

Con lo stesso provvedimento deliberativo la G.R. ha preso atto degli interventi in atto finalizzati a rendere gli impianti di depurazione in parola conformi alla normativa vigente.

Al proposito, va osservato che molti di questi impianti sono dotati, altresì, di sistemi di affinamento con finalità al "riuso".

In ordine a quest'ultimo aspetto, va richiamato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 185 del 12 giugno 2003 recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue, delle acque reflue domestiche, urbane ed industriali. Il citato regolamento distingue l'attività di riutilizzo in due fasi ben distinte come di seguito riportato:

a) l'attività di recupero che consiste nel trattamento affinato dell'acqua reflua al fine di renderla idonea alla distribuzione per specifici riutilizzi. Ai fini del riutilizzo irriguo o civile, le acque recuperate devono possedere requisiti di qualità almeno pari a quelli riportati nel regolamento di cui trattasi.

b) l'attività di riutilizzo che consiste, invece, nell'impiego dell'acqua affinata recuperata attraverso reti di distribuzione.

L'art. 12 del Regolamento in parola stabilisce che il refluo, una volta depurato e ulteriormente trattato mediante affinamento, viene conferito dal titolare dell'impianto di recupero al titolare della rete di distribuzione, "senza oneri a carico di quest'ultimo".

La medesima norma stabilisce che qualora il refluo sia destinato al riutilizzo in campo industriale, il

titolare della rete di distribuzione debba sopportare gli oneri dovuti per l'ulteriore trattamento del refluo stesso.

La stessa norma stabilisce, infine, che il titolare della rete di distribuzione fissa la tariffa relativa alla distribuzione dei reflui recuperati.

Da quanto detto, ne consegue che il regolamento de quo ha statuito che il refluo affinato e recuperato deve essere ceduto, dal titolare dell'impianto, a titolo gratuito, al distributore che siano essi i Consorzi o altri soggetti; il soggetto distributore, poi, dovrà fissare la tariffa relativa alla distribuzione del refluo recuperato, tariffa che non potrà non risentire degli eventuali maggiori oneri, di cui si è detto prima, qualora il riutilizzo avvenga per scopi industriali.

Orbene, in Puglia esistono diversi impianti, già realizzati e/o in corso di realizzazione, che risultano muniti di sistemi di affinamento, idonei, quindi, a licenziare acque per il riuso anche in agricoltura e per molti dei quali esiste già un comprensorio attrezzato destinato a ricevere il refluo, come da allegata Tab. 1 e Tab. 2.

Gli impianti già ultimati e realizzati, di cui innanzi si è detto, allo stato non sono entrati in esercizio. Ciò poiché innanzi tutto non si è potuto ancora individuare a chi competa la titolarità del singolo impianto, chi ne sia il gestore e chi debba farsi carico dei relativi oneri di gestione. Al riguardo, quanto al soggetto titolare dell'impianto di affinamento, lo stesso parrebbe essere individuabile nello stesso soggetto titolare dell'impianto depurativo.

Quanto invece al soggetto che deve provvedere alle attività (oltre che di depurazione) di affinamento nonché agli oneri riguardanti le relative fasi, vanno svolte alcune brevi considerazioni, ovviamente riferite alla realtà pugliese. In Puglia, come è noto, la gestione degli impianti di depurazione è affidata, ai sensi e per gli effetti di quanto già disposto dalla Legge 5 gennaio 1994, n.36, all'AQP S.p.A. che svolge la funzione di Gestore del Servizio Idrico Integrato. Per Servizio Idrico Integrato si intende l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Ancorché nella definizione di S.I.I. non sia espressamente ricompresa la specifica fase dello scarico delle acque reflue depurate secondo le modalità volute dal legislatore (scarico in mare o in corpo idrico superficiale o sul suolo), non è revocabile in dubbio, visto il procedimento depurativo nella sua interezza, che la fase dello scarico, successiva a quella della depurazione del refluo, faccia imprescindibilmente parte integrante dei compiti assegnati al gestore del Servizio Idrico Integrato e sia - di fatto - curata dal gestore medesimo.

Conseguenza logica è che come il gestore del S.I.I. si fa carico dello scarico del refluo nelle ordinarie modalità previste dalla legge, altrettanto quel gestore deve farsi carico, nelle ipotesi di impianti di depurazione destinati non solo a depurare i reflui, ma anche ad affinarli al fine di perseguire gli obiettivi di qualità fissati. Ovviamente essi incideranno sull'aliquota della tariffa relativa alle attività di depurazione. Sul punto va detto che il riuso delle acque reflue, in alternativa al mero scarico previsto sul suolo e/o a mare, per la Puglia consente di:

- tutelare la qualità dei corpi idrici ricettori in virtù del minore impatto sugli stessi;
- ridurre i prelievi dal sottosuolo con conseguente riduzione dell'impatto quantitativo dei suddetti corpi.

Al fine di perseguire gli obiettivi le Regioni individuano i valori-limite relativi allo scarico.

In questa ottica sussistono i presupposti perché detti valori vengano fissati nella misura già determinata nel Regolamento n. 185 del 12 giugno 2003 emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio più volte citato. Ciò con la conseguenza che i costi per l'affinamento del refluo, con i quali deve

misurarsi l'AQP S.p.A., bene possono intendersi inglobati nella tariffa prevista in favore della suddetta società.

Il riuso delle acque reflue tutela qualitativamente e quantitativamente le risorse idriche sotterranee, limita il prelievo delle acque superficiali e sotterranee, riduce l'impatto degli scarichi sui corpi idrici ricettori e favorisce il risparmio idrico.

Non v'è dubbio che il riuso irriguo rappresenti un'importante alternativa allo scarico.

Da qui appare necessario che il Gestore del Servizio Idrico Integrato provveda ad assumere in gestione gli impianti di affinamento che sono stati completati, garantendo l'avvio al normale esercizio degli stessi al fine di attivare gli impianti di affinamento.

In particolare, per quanto qui interessa, si fa espresso richiamo agli artt. 2, comma 1, e 7, comma 3, dell'Ordinanza 22 marzo 2002, n.3184, del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile, che hanno attribuito al Commissario Delegato la competenza di definire e di predisporre il "Piano di Tutela delle Acque " di cui alla normativa di settore e alla normativa speciale emergenziale dettata dalle Ordinanze Ministeriali all'uopo intervenute.

In forza dei citati poteri, il Commissario Delegato ha provveduto con decreto n. 209/CD/A del 19 dicembre 2005 a definire e predisporre il "Piano di Tutela delle Acque", disponendo la sua trasmissione alla Regione Puglia per l'assunzione dei provvedimenti di competenza in ordine alla sua adozione ed approvazione.

Il predetto atto è pervenuto alla Regione con prot. n. 657/CD/A, del 24 febbraio 2006; lo stesso Piano contiene, secondo quanto prescritto dall'allegato 4 del D.Lgs. n. 15 2/1999:

- a) l'elenco dei corpi idrici significativi a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
- b) i risultati dell'attività conoscitiva;
- c) l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
- d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
- e) gli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione delle risorse idriche nonché le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico;
- f) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
- g) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti e gli interventi di bonifica dei corpi idrici.

Il Piano di Tutela in parola ancorché acquisito dalla Regione, allo stato, non risulta approvato.

Nelle more della sua approvazione da parte della Regione, risulta però necessario assumere determinazioni in ordine agli impianti di affinamento già realizzati.

In tale ottica ben si concilia l'impianto di Ostuni che rientra tra quelli già realizzati e che dal punto di vista del processo di affinamento risulta idoneo a licenziare acque per il riuso in agricoltura e per il quale esiste l'impegno del Comune a provvedere, con propria struttura operativa, alla distribuzione delle acque affinate.

Pertanto, si propone di attivare l'impianto di affinamento del Comune di Ostuni prevedendo, quali limiti di accettabilità allo scarico, limitatamente ai periodi di utilizzo delle acque affinate, quelli già fissati dal

Regolamento più volte citato approvato con decreto ministeriale n. 185/2003 e disponendo, conseguentemente, la sua gestione al Gestore del Servizio Idrico Integrato che dovrà provvedere alla presa in consegna dell'impianto e al suo contestuale avvio.

Successivamente, si provvederà a disporre l'affidamento formale all'AQP S.p.A. degli altri impianti di affinamento già realizzati ai fini del loro regolare avvio all'esercizio.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI

Il presente provvedimento non comporta al momento alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale.

Il presente atto rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, lettere d) e f), della L.R. n. 7/1997.

L'Assessore alle Opere Pubbliche, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udata la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle OO.PP.;
- Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Settore Tutela delle Acque per competenza in materia che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) DI PRENDERE ATTO che - allo stato - risultano impianti già realizzati e/o in corso di realizzazione, come da prospetti allegati, che dal punto di vista del processo di affinamento sono idonei a licenziare acque per il riuso in agricoltura e per i quali esiste già un comprensorio attrezzato destinato a ricevere tali reflui;

2) DI ASSUMERE, nelle more dell'approvazione regionale del Piano di Tutela delle Acque, per le motivazioni in narrativa riportate che qui intendono espressamente e sostanzialmente richiamate, determinazioni in ordine agli impianti di affinamento per il riuso degli effluenti depurati già realizzati nel territorio pugliese.

3) DI DISPORRE, a tali fini, che l'impianto di affinamento del Comune di Ostuni, già realizzato ed idoneo a licenziare acque per il riuso, debba conseguire, quali limiti di accettabilità allo scarico, limitatamente ai periodi di utilizzo delle acque affinate, quelli già fissati dal Regolamento approvato con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 185 del 12 giugno 2003 e sia conseguentemente assunto in gestione dal Gestore del Servizio Idrico Integrato che dovrà provvedere alla sua immediata presa in consegna e al suo contestuale avvio all'esercizio;

4) DI INCARICARE il Comune di Ostuni, l'ATO Puglia, la Provincia di Brindisi e l'AQP S.p.A., ad

assumere ogni determinazione di rispettiva competenza ai fini di garantire il puntuale esercizio dell'impianto e la regolare distribuzione delle acque affinate;

5) DI RINVIARE all'adozione di successivi atti ogni ulteriore determinazione anche con riferimento all'affidamento formale all'AQP S.p.A dei restanti impianti di affinamento già realizzati;

6) DI DISPORRE, infine, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola

Atti di Organi monocratici regionali
